



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 1037 DEL 30 ottobre 2018**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Itineris Srl a Socio Unico – S.S. 3bis ‘TIBERINA’- Appalto di lavori di manutenzione straordinaria per la chiusura dei varchi in fascia spartitraffico e per l’adeguamento delle barriere stradali in tratti saltuari – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 1.620.000,00; S.A.: ANAS Spa.

**PREC 196/18/L**

### **Il Consiglio**

**VISTA** l’istanza acquisita al prot. ANAC n. 0093705 del 20.7.2017, con la quale la società Itineris Srl contesta l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al RTI Imera Srl/Giovetti Sistem Srl;

**CONSIDERATO**, più specificamente, che l’istante ritiene che la Commissione di gara ha:

- a) *«malamente esaminato la offerta tecnica del RTI Imera risultato aggiudicatario, non essendosi avveduta di un elemento di detta offerta che, secondo la puntuale prescrizione del disciplinare (B.1) avrebbe dovuto comportare l’esclusione della offerta medesima;*
- b) *erroneamente valorizzato le due offerte tecniche, sovrastimando quella del RTI aggiudicatario e sottostimando quella della deducente Itineris, con riguardo a due criteri di valutazione B.1 e B.2»;*
- c) illegittimamente ammesso il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio in relazione alla suddivisione delle quote di partecipazione per categoria SOA richieste dal Bando (ovvero OS12-A e OG3), consentendo al RTI una modifica della suddivisione originariamente indicata nella domanda di partecipazione a causa dell’impossibilità da parte della società mandante Giovetti Sistem Srl di ricorrere – com’era invece sua intenzione – all’avvalimento per la categoria superspecialistica OS12-A (stante il suo valore superiore al 10% dell’importo totale dei lavori).

**VISTO** l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 21.9.2018;

**VISTA** la documentazione in atti e le memorie delle parti;

**CONSIDERATO** in relazione alla contestazione di cui al punto a) sopraindicato che il bando di gara, con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica ‘B.1’ (“Maggiore estensione degli interventi previsti nel progetto” – Punti 15), prevedeva che: *«Il concorrente potrà indicare la maggiorazione, espressa in metri lineari, delle lunghezze interessate dagli interventi di installazione delle barriere stradali in aggiunta alle lunghezze previste in progetto, oppure del numero dei varchi amovibili [...]. La maggiorazione non potrà superare il 20% delle lunghezze complessive previste dal progetto esecutivo, pena l’esclusione dell’offerta [...]*»; e considerato, altresì, che in risposta ad un quesito posto da un operatore economico in fase di presentazione dell’offerta sul tema



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

della modalità di computazione della maggiorazione (massima) del 20%, la Stazione appaltante rispondeva che «...*si conferma che il limite del 20% deve intendersi riferito ad ognuna delle due diverse tipologie di lavorazioni (max 20% di Barriere e max 20% di Varchi)*»;

**RITENUTO** che la modalità con cui è stato effettuato il computo di tale maggiorazione dal RTI aggiudicatario ai fini della predisposizione dell'offerta e la sua positiva valutazione da parte della Commissione di gara è coerente con le previsioni espresse della *lex specialis* e con gli ulteriori chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante a beneficio di tutti concorrenti;

**RITENUTO** che la diversa interpretazione del criterio in discussione prospettata dall'impresa istante sulla base di una asserita contraddittorietà tra le modalità di valutazione del criterio B.1 e le disposizioni della *lex specialis* che terrebbe invece espressamente distinte le due tipologie di lavorazioni (ovvero barriere e varchi amovibili, che hanno anche caratteristiche funzionali diverse) non appare persuasiva, atteso che, a prescindere dal pur discutibile rilievo che può essere attribuito a tale presunta discrasia, le modalità di calcolo e valutazione del criterio emergevano chiaramente dalla semplice lettura della descrizione del criterio medesimo (punto B.1), nonché dagli ulteriori chiarimenti forniti a quesiti espressamente posti dai concorrenti;

**RITENUTO**, sempre con riferimento alla seconda doglianza di cui al punto **b)** sopraindicato e nei limiti delle competenze dell'Autorità, che non può sostituirsi alle valutazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della Commissione di gara se non nei casi di manifesta irragionevolezza, sproporzione o incongruità delle stesse, che la migliore proposta dall'istante Itineris – contrariamente a quanto sostenuto nella richiesta di parere – non appare essere stata sottostimata, bensì giudicata coerentemente con le modalità già descritte in relazione al criterio B.1 e ben conosciute dalla stessa Itineris prima della formulazione dell'offerta e che la stessa conclusione può estendersi al criterio di valutazione 'B.2' in merito al quale le determinazioni adottate dalla Stazione appaltante appaiono logiche e coerenti con le previsioni del Bando;

**CONSIDERATO**, infine, in relazione alla contestazione di cui al punto **c)** che, sulla base della disciplina contenuta negli art. 45, comma 2, lettera d), e art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, così come integrato dal d.lgs. n. 56/2017, è venuto meno il rigido principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all'associazione plurisoggettiva e quote di esecuzione del contratto, ma non quello per cui ciascuna impresa sia qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire (v., *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2016, n. 3666);

**RILEVATO** che la società mandataria (Imera Srl), per quanto emerge dalla documentazione prodotta, possiede il requisito dell'attestazione SOA sia per la categoria OG12-A (prevalente) sia per la categoria OG3 e che pertanto risultava di fatto in grado di eseguire in proprio l'intero appalto; che le quote di esecuzione, nonostante la modifica di ripartizione intervenuta con il soccorso istruttorio, sono rimaste intatte nel loro complesso (ovvero 75% Imera Srl e 25% Giovetti Sistem Srl); che ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 l'applicazione del soccorso istruttorio è esclusa nei casi di mancanza, incompletezza ed altre irregolarità essenziali "affendenti all'offerta economica e all'offerta tecnica" e che la sua



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

operatività, nel caso di specie, non comporta la modifica di alcuno degli elementi in base ai quali la stazione appaltante ha assegnato i punteggi ai concorrenti, e quindi non sussiste lesione del principio di parità di trattamento;

**RITENUTO**, in definitiva, che l'ammissibilità del soccorso istruttorio non determina in alcun modo un'effettiva modificazione soggettiva nella composizione del RTI che, anzi, rimane il medesimo sia nei soggetti che lo compongono, sia nei soggetti che eseguono i lavori e che per di più, nel caso in esame, non vi è alcun problema di mancanza di qualificazione, perché le categorie OS12-A e OG3 richieste sarebbero comunque risultate interamente assicurate dalla mandataria, sicché non sembra nemmeno potersi sostenere l'avvenuta integrazione postuma di un requisito di qualificazione,

### **Il Consiglio**

ritiene, per le motivazioni che precedono e limitatamente alle questioni esaminate, l'operato della Stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 novembre 2018

Il Segretario Maria Esposito